

N. 19926/08 R.G.N.R.
N. 5182/08 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Giudice dott. Luigi Varanelli

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

art. 429 cpp.

Il Giudice, dott. Luigi Varanelli
all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

1. **BERNESCHI Giovanni Alberto**, nato il 25.7.1937 a Genova ed ivi residente in via Felice Romani nr. 2 int. 7; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso la sede della CARIGE di Genova, via Cassa di Risparmio nr. 15;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Nicoletta GARAVENTA e dall'avv. Paolo SOMMELLA, entrambi del foro di Genova
2. **BONSIGNORE Vito**, nato il 03.7.1943 a Bronte (CT) e residente a Torino, piazza Statuto n. 2; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Cesare GIORDANENGO, con studio in Torino, via Ettore De Sonnaz nr. 11;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Cesare GIORDANENGO e dall'avv. Marco FENO, entrambi del foro di Torino;
3. **CALTAGIRONE Francesco Gaetano**, nato il 02.3.1943 a Roma ed ivi residente in via Ulisse Aldrovandi nr. 25; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Paola SEVERINO, con studio in Roma, via Ciro Menotti, n. 4;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Paola SEVERINO, del foro di Roma,
4. **CIMBRI Carlo**, nato il 31.5.1965 a Cagliari e residente in Bologna, via Marziale nr. 17; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Ermenegildo COSTABILE con studio a Milano, V. Freguglia n. 10;
 - difeso di fiducia dall'avv. Cesare ZACCONE del foro di Torino, e dall'avv. Ermenegildo COSTABILE del foro di Milano,
5. **CONSORTE Giovanni**, nato il 16.4.1948 a Chieti e residente in Bologna, via Belle Arti, 42; NON PRESENTE
 - Elett. dom. presso l'avv. Filippo SGUBBI, in Bologna, via Santo Stefano nr. 103;

- assistito e difeso di fiducia dall'avv. Filippo SGUBBI, del foro di Bologna e dall'avv. Giovanni Maria DEDOLA, del foro di Milano;
6. **COPPOLA Danilo**, nato il 25.5.1967 a Roma ed ivi residente in Via Bolognetta nr. 91;
NON PRESENTE
 - Difeso di fiducia dall'avv. David SANTODONATO e dall'avv. Cristiano CONTE del foro di Roma,
 7. **DE NICOLAIS Filippo**, nato il 24.10.1966 a Roma e residente in Londra (UK), 45 Cadogan Place, flat 4 SW1X9RU; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Giuseppe IANNACCONE, con studio in Milano, Corso Matteotti nr. 11;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe IANNACCONE del foro di Milano,;
 8. **GIL-ALBERDI RAFAEL**, nato il 20.3.1965 a Madrid (Spagna) e residente in Londra, 65 Summer Place Mews, SW7 3EF; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Francesco ISOLABELLA DELLA CROCE, con studio in Milano, via Fontana nr. 4;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Francesco ISOLABELLA DELLA CROCE, del foro di Milano;
 9. **FAZIO Antonio**, nato l'11.10.1936 ad Alvito (FR), ivi residente in C.so Castrucci nr. 93; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Franco COPPI, con studio in Roma, v.le Bruno Buozzi n. 3;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Franco COPPI e dall'avv. Roberto BORGOGNO, del foro di Roma;
 10. **FRASCA Francesco Maria**, nato l'8.9.1943 a Roma, ivi residente in Via Adige nr. 30; NON PRESENTE
 - Elett. dom. presso l'avv. Franco COPPI, con studio in Roma, V.le Bruno Buozzi n. 3;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Franco COPPI e dall'avv. Roberto BORGOGNO, entrambi del foro di Roma,
 11. **GNUTTI Emilio**, nato il 6.8.1947 a Brescia ed ivi residente in Via Omassi nr. 6; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Marco DE LUCA, con studio in Milano, P.zza Castello, n. 21;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marco DE LUCA, del foro di Milano,
 12. **GRAZIOLI Giulio**, nato il 10.6.1940 a Roma ed ivi residente in via Del Plebiscito nr. 102; CONTUMACE
 - Elett. dom. presso l'avv. Emanuela GISMONDI, con studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli nr. 60,
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Emanuela GISMONDI, del foro di Roma,

13. **GRONCHI Divo**, nato il 21.1.1939 a Pisa, residente a Firenze, via Scipione Ammirato n. 74; CONTUMACE
- Elett. dom. presso l'avv. Neri DIODA', con studio in Milano, viale Piave nr. 12;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Neri DIODA', del foro di Milano, e dall'avv. Enrico AMBROSETTI del foro di Vicenza,
14. **LEONI Guido**, nato il 17.4.1940 a Reggio Emilia e residente a Modena, via Athos Jori n. 46; CONTUMACE
- Elett. dom. presso l'avv. Gianpiero BIANCOLELLA, con studio in Milano, via Manzoni nr. 12;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Gianpiero BIANCOLELLA, del foro di Milano,
15. **LONATI Ettore**, nato l'8.6.1938 a Botticino Sera (BS) e residente in Botticino Mattina (BS), via Sottacqua nr. 32; CONTUMACE
- Elett. dom. presso l'avv. Sergio RAVAGLIA, con studio in Milano, P.zza Castello nr. 21;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Sergio RAVAGLIA, del foro di Milano;
16. **LONATI Tiberio**, nato il 27.6.1944 a Botticino Sera (BS) e res.te in Brescia, via Sera n. 24; CONTUMACE
- elettivamente domiciliato presso l'avv. Sergio RAVAGLIA, con studio in Milano, P.zza Castello nr. 21;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Sergio RAVAGLIA, del foro di Milano,;
17. **RICUCCI Stefano**, nato l'11.10.1962 a Roma ed ivi residente in via di Porta Pinciana n. 6; CONTUMACE
- Elett. dom. presso l'avv. Grazia VOLO, con studio in Roma, via G.B. De Rossi, 32;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Grazia VOLO, e dall'avv. Riccardo OLIVO, del foro di Roma;
18. **SACCHETTI Ivano**, nato il 27.7.1944 a Montecchio Emilia (RE), residente in Reggio Emilia, via Italo Svevo nr. 2; CONTUMACE
- Elett. dom. presso l'avv. Filippo SGUBBI, in Bologna, via Santo Stefano nr. 103;
 - assistito e difeso di fiducia dall'avv. Filippo SGUBBI, del foro di Bologna, e all'avv. Giovanni Maria DEDOLA, del foro di Milano,;
19. **STATUTO Giuseppe**, nato il 26.2.1967 ad Aversa (CE) e residente in Roma, via Paolo Fresi nr. 23; CONTUMACE
- Elett. dom. presso l'avv. Gian Piero BIANCOLELLA, con studio in Milano, Via Manzoni n. 12;
 - difeso di fiducia dall'avv. Gian Piero BIANCOLELLA, del foro di Milano, e dall'avv. Paolo TROFINO del foro di Santa Maria Capua Vetere (CE),
20. **STEFANINI Pierluigi**, nato il 28.6.1953 a Sant'Agata Bolognese (BO) e residente in Bologna, via Mondo nr. 50; CONTUMACE
- difeso di fiducia dall'avv. Tullio PADOVANI, del foro di Pisa, e dall'avv. Carlo BACCAREDDA BOY del foro di Milano,

21. **ZONIN Giovanni Alberto**, nato il 15.1.1938 a Gambellara (VI) e residente in Vicenza, Contrà Pozzetto nr. 3; **CONTUMACE**
- Elett. dom. presso l'avv. Enrico **AMBROSETTI**, con studio in Vicenza, P.za Duomo n. 5;
 - difeso di fiducia ^{dopo avv. Diode e Auloretti} ~~esclusivamente dall'avv. Massimo VELLANI~~ del foro di Modena.
- I. UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA** - come da dichiarazione di costituzione depositata il 23.05.2008 - (già **COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA**), con sede in Bologna, via Stalingrado 45, rappresentata dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione - Vanes **GALANTI**, nato a Imola il 15.11.1949; non presente, ex Dlgo n. 231/01, **LEGALMENTE COSTITUITA**,
- Elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luca **SIROTTI** in Bologna, via Barberia nr. 30;
 - rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Luca **SIROTTI** del foro di Bologna
- II. COOP ADRIATICA SOC. COOP. ARL**, con sede in Castenaso (BO), via Villanova nr. 29/7, rappresentata dal Presidente del CDA - Gilberto **COFFARI**, nato il 12.6.1946 a Bertinoro (FO) e residente in Cervia (RA), via Meucci nr. 4; non presente, ex Dlgo n. 231/01, **LEGALMENTE COSTITUITA**,
- Elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luca **SIROTTI** in Bologna, via Barberia n. 30;
 - rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Luca **SIROTTI** del foro di Bologna,
- III. BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CARIGE)**, con sede in Genova via Cassa di Risparmio nr. 15, rappresentato dal Vice Presidente del CDA - Alessandro **SCAJOLA** nato a Frascati (Roma) il 29.8.1939, Vice presidente, non presente, ex Dlgo n. 231/01, **LEGALMENTE COSTITUITA**,
- Elett. dom. presso lo studio dell'avv. Andrea **GARAVENTA** in Genova, via Fieschi n. 1/10;
 - rappresentata e difesa dall'avv. Andrea **GARAVENTA** del foro di Genova,
- IV. BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA**, con sede in Vicenza via Btg. Framarin nr. 18, rappresentata dal Vice Presidente del CDA - Marino **BREGANZE**, nato il 25.2.1947 a Vicenza ed ivi residente in Contrà San Pietro nr. 36; non presente, ex Dlgo n. 231/01, **LEGALMENTE COSTITUITA**,
- Elett. dom. presso lo studio dell'avv. prof. Carlo Enrico **PALIERO**, in Milano, via Manin nr. 3;
 - rappresentata e difesa di fiducia dal prof. avv. Carlo Enrico **PALIERO** del foro di Milano,
- V. BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL (BPER)**, con sede in Modena via San Carlo nr. 8/20, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* (Presidente) - Giovanni **MARANI**, nato il 21.9.1938 a Fabbrico (RE) e residente in Modena, via Carlo Sigonio nr. 452; non presente, ex Dlgo n. 231/01, **LEGALMENTE COSTITUITA**,
- Elett. dom. presso lo studio dell'avv. Guido Carlo **ALLEVA**, con studio in Milano, via V. Monti nr. 6;
 - rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Guido Carlo **ALLEVA**, con studio in Milano, via V. Monti n. 6;



VI. HOPA S.p.A., con sede in Brescia, Corso Zanardelli nr. 32, rappresentata dal Vice Presidente del CDA - Mario MASSARI, nato a Varese il 10.3.1951, non presente , ex Dlgo n. 231/01, LEGALMENTE COSTITUITA,

- difesa di fiducia esclusivamente dall'avv. Cesare ZACCONE del foro di Torino,

VII. DEUTSCHE BANK AG LONDON, con sede in Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, legalmente rappresentata da Simon DODDS, nato il 27.8.1957 a Londra, con potere di firma congiunta unitamente a Kevin Wilkey; non presente , ex Dlgo n. 231/01, LEGALMENTE COSTITUITA,

- Elett. dom. presso lo studio dell'avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, via V. Monti nr. 6;
- rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Guido Carlo ALLEVA, del foro di Milano, ;

IMPUTATI

BERNESCHI, BONI [giudicato separatamente], **BONSIGNORE, CALTAGIRONE, CIMBRI, CONSORTE, COPPOLA, DE NICOLAIS, GIL-ALBERDI, DE VECCHI, FAZIO, FIORANI** [giudicato separatamente], **FRASCA, GAVIO, GIBELLINI, GILLONE, GNUTTI, GRASSO, GRAZIOLI, GRONCHI, LEONI, LONATI Ettore, LONATI Tiberio, MAZZUCHELLI, PASCOTTO, RICUCCI, SACCHETTI, STATUTO, STEFANINI, ZONIN, ZUCHELLI**

A) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 112 I comma n. 1, 81 cpv. c.p. e 185 TUF perché in concorso tra loro, in più di cinque persone – ciascuno in ragione della carica assunta e della condotta di seguito specificata – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso partecipavano e contribuivano all'ideazione, all'organizzazione ed alla realizzazione di una scalata occulta al capitale della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) intesa ad acquisire il controllo della banca ed a contrastare - in elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto - l'offerta pubblica di scambio annunciata dal BBVA il 29 marzo 2005 (in relazione alla quale la Consob rilasciava nulla osta alla pubblicazione del documento di offerta il 14 aprile 2005, la Banca d'Italia rilasciava autorizzazione alla acquisizione il 13 maggio - con offerta superiore al 50% del capitale di BNL - ed il 10 giugno 2005 - con offerta anche inferiore al 50% del capitale di BNL), offerta promossa il 20 giugno 2005, compiendo atti di manipolazione nella forma degli "altri artifici" e della diffusione di false notizie concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria della BNL.

In particolare:

- dal 22 maggio al 15 luglio 2005, acquistavano di concerto e secondo un accordo mantenuto ignoto al mercato, pacchetti di azioni BNL nella misura complessiva esattamente necessaria e sufficiente a raggiungere, unitamente alle quote - già detenute da Unipol, Banca Popolare Italiana, Banca popolare di Vicenza, Carige e Banca Popolare dell'Emilia Romagna - quella quota azionaria (il 24,128%) del capitale di BNL che - sommata alla quota detenuta dai soci di BNL detti "contropattisti" (il 26,78%) - permetteva di superare la maggioranza assoluta del capitale di BNL (attingendo il 50,908%) e specificamente:
- **Giovanni Zonin e Divo Gronchi**, presidente ed amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza, facevano acquistare alla detta banca, complessive 22.630.000 azioni BNL tra il 28 ed il 30 giugno 2005 - acquisti ordinati da Cimbri all'intermediario

Euromobiliare Spa di Milano che li acquisiva "ai blocchi" dai fondi GLG Partners LP e Compagnia Finanziaria;

- Giovanni Alberto Berneschi, presidente di Carige Spa, il 4 luglio 2005 faceva acquisire alla banca, su suggerimento di Consorte e Cimbri, n. 44.999.937 azioni BNL – ciò che portava la quota di Carige nel capitale di BNL all'1,47 % - negoziate "ai blocchi" tramite l'intermediario Centrosim da Leo Venture Fund;

- Consorte, Ivano Sacchetti e Carlo Cimbri, quali amministratori delegati i primi due e direttore generale il terzo di Unipol Spa, facevano acquistare da Unipol (che fino al 23 maggio 2005 deteneva l'1,97% del capitale di BNL) una quota complessiva di azioni che al 15 luglio 2005 raggiungeva il 14,9 %, quota conseguita mediante acquisti ufficiali laddove Unipol era autorizzata a detenere la quota e mediante acquisti condotti da fiduciari presso i quali venivano parcheggiate le quote che superavano le soglie autorizzate e specificamente:

- il 23 maggio 2005 facevano acquistare al gruppo Unipol "ai blocchi" da Leonardo Capital Fund n. 90.000.000 azioni BNL pari al 2,96% del capitale;

- lo stesso giorno chiedevano all'intermediario Euromobiliare Spa di acquistare per conto di Unipol nr. 56.820.000 azioni BNL, pari all'1,87% del capitale, titoli acquisiti "ai blocchi" dai venditori Chenye Cap Fund, K Cap K Offshr Ubs, Tisbury Gs, Glg Partners Lp e Leo Fund;

- il 24 maggio 2005 chiedevano ad Euromobiliare Spa di vendere le n. 56.820.000 azioni BNL dette a Dresdner Kleinwort Benson che lo stesso giorno stipulava due contratti di opzione (call e put) con la Aurora Spa del gruppo Unipol avente scadenza 7 giugno 2005;

- il 25 maggio 2005 chiedevano a Bayerische Hypo und Vereinbank Ag (HVB) di acquistare "ai blocchi" presso Leonardo Capital Fund n. 40.000.000 azioni BNL pari all'1,32% del capitale;

→ *- tra il 29 ed il 30 giugno chiedevano ad HVB di acquistare n. 50.000.000 azioni BNL (1,64% del capitale), a Dresdner Kleinwort Benson di acquistare n. 25.000.000 di azioni BNL (0,82%), a Deutsche Bank London di acquistare n. 75.500.000 azioni BNL (2,48%), quali titoli le predette banche acquisivano "ai blocchi" presso Leo Fund, Glg Partners, Chenye Cap Fund, Compagnia Finanziaria, Newmann Rag Fund, Tisbury;*

- il 30 maggio 2005 facevano acquistare al gruppo Unipol n. 45.500.000 azioni BNL (1,5% del capitale), titoli ceduti "ai blocchi" dal fondo Paulson & Co.;

- il 31 maggio 2005 facevano acquistare ad Unipol 9.500.000 azioni BNL (0,31% del capitale), venditore "ai blocchi" Leonardo Capital Fund;

- il 7 giugno 2005, esercitando i contratti derivati stipulati, facevano intestare ad Aurora ed Unipol le azioni parcheggiate il 24 e 25 maggio presso Dresdner e HVB;

- l'1 luglio 2005 stipulavano con HBV, Dresdner e Deutsche Bank London contratti di opzione relativi ai titoli da queste acquisiti tra il 29 ed il 30 maggio, con scadenza 18 luglio 2005;

- il 15 luglio 2005 esercitavano le opzioni predette, facendo intestare ad Unipol le 150.500.000 azioni BNL (4,96%) che acquistavano "ai blocchi";

- nel predetto arco temporale, mentre accrescevano la quota di Unipol nel capitale di BNL con le modalità sopra descritte, manifestavano al mercato l'intenzione di crescere nel capitale di BNL esclusivamente per "tutelare l'investimento nella BNL VITA SPA", società controllata di BNL della quale erano soci al 50%.

Così con i comunicati stampa diffusi al mercato in data 6, 17 e 20 giugno 2005. I comunicati stampa diffusi da Unipol tra il 23 maggio ed il 18 luglio 2005 presentavano inoltre un contenuto reticente e non veritiero, volto ad occultare l'effettiva operatività perseguita in violazione dell'art. 114 Tuf perché non informavano il mercato di circostanze (l'esistenza di accordi con Banca popolare di Lodi quantomeno dal 10 maggio 2005; con la Banca Popolare

di Vicenza quantomeno dal 28 giugno 2005 e con Carige quantomeno dal 4 luglio 2005) "price sensitive" in quanto di carattere preciso, non già rese pubbliche, tali da poter influire in modo sensibile sui prezzi del titolo BNL e ciò tanto più in quanto in quel momento era in corso l'offerta pubblica di scambio promossa da BBVA, iniziativa il cui termine finale scadeva il 21 luglio 2005;

Caltagirone, Ricucci, Statuto, Coppola, Bonsignore, Lonati e Grazioli ("i contro pattisti"), con il contributo e l'intermediazione degli esponenti di Banca Popolare Italiana Fiorani e Boni:

- quantomeno nella prima decade di luglio 2005 si accordavano con Consorte a non aderire all'ops di BBVA prima del 20 luglio 2005 in modo che, nell'arco temporale così garantito, Unipol poteva ottenere l'autorizzazione di Banca d'Italia a superare la soglia del 10% del capitale ordinario di BNL (autorizzazione effettivamente rilasciata il 15 luglio 2005) e prendere accordi con soggetti disponibili ad intestarsi nell'interesse di Unipol medesima le azioni dei "contro pattisti, accordi che si sarebbero palesati al mercato il 18 luglio 2005;
- il 18 luglio 2005 i contropattisti formalizzavano la vendita dei loro pacchetti di azioni BNL in favore dei seguenti acquirenti fiduciari che operavano per conto e nell'interesse di Unipol:
 - **Hopa Spa**, facente capo a Gnutti, acquistava il 4,99% di BNL da Michele Amari srl e Tikal Plaza, venditori facenti capo ai "contropattisti" Statuto e Coppola;
 - **Talea Spa**, presieduta da Ghibellini, **Coop Estense**, presieduta da Zucchelli, **Nova Coop**, presieduta da Gallone, **Coop Adriatica**, presieduta da Stefanini, acquistavano l'1% ciascuno di BNL, venditore la Michele Amari srl facente i capo al "contropattista" Statuto;
 - **Credit Suisse First Boston**, in virtù di accordi negoziati con i dirigenti De Vecchi e Mazzucchelli, acquistava il 4,50% del capitale di BNL da Pianini Lavori Spa, Capitolium, Fin.ced, Compact Campania, Fincal 2000, soggetti facenti capo al "contropattista" Caltagirone;
 - **Nomura Bank**, in virtù di accordi negoziati con il dirigente Grasso, acquistava il 4,97% del capitale di BNL da Magiste International facente capo a Ricucci, Fincal 2000 facente capo a Caltagirone e da So.Gen. Lux;
 - **Deutsche Bank**, in virtù di accordi stipulati con i dirigenti De Nicolais e Gil Alberti, acquistava il 4,99 % del capitale di BNL da Gefip Holding Sa facente capo a Bonsignore, da Ettore e Tiberio Lonati, da Massimo Caputi e Michele Amari srl;
 - **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**, in virtù di accordi intervenuti con l'amministratore delegato Leoni, acquistava l'1,98% del capitale di BNL, venditori i fratelli Lonati così incrementando la quota di azioni BNL di cui era titolare prima del 22 maggio 2005;
 - **Banca Popolare di Vicenza**, in virtù di accordi con il presidente Zonin e l'a.d. Gronchi, acquistava lo 0,35% del capitale di BNL, venditori Michele Amari srl e Tikal Plaza così incrementando la quota di azioni BNL acquisita tra il 28 ed il 30 giugno 2005;
 - **Sias Spa**, facente capo a Gavio, acquistava lo 0,50% del capitale di BNL, venditori Magiste International facente capo a Ricucci, i fratelli Lonati e BPL Suisse facente capo a Fiorani;
 - **Pascotto**, acquistava lo 0,50% del capitale di BNL da Leo Fund;
- lo stesso 18 luglio 2005 Unipol comunicava al mercato: di avere sottoscritto con **Coop Adriatica, Coop Estense., Talea S.p.A., Nova Coop, Nomura International Plc, Banca Carige S.p.A. e Hopa S.p.A.** un patto parasociale che deteneva il 30,86% del capitale sociale ordinario di BNL; di avere sottoscritto con **Credit Suisse First Boston International** un altro accordo parasociale ed un accordo separato, disciplinante un'opzione di acquisto a favore di Unipol e un'opzione di vendita a favore di CSFB della partecipazione di CSFB in BNL pari al

4,18% e che avrebbe potuto estendersi fino ad una partecipazione pari al 4,50%; di avere stipulato con **Banca Popolare Italiana, Sias Spa., Banca Popolare Vicentina e con Alvaro Pascotto** ulteriori accordi parasociali e disciplinanti, tra l'altro, la concessione, a favore di Unipol, di un diritto di acquistare le azioni BNL da essi detenute, rappresentanti complessivamente il 6,6% del capitale sociale della stessa BNL; di avere sottoscritto con **Deutsche Bank AG London** non già patti parasociali ma accordi in virtù dei quali Unipol acquistava da DBL opzioni "call" esercitabili per un periodo di 6 mesi, la banca estera acquistava da Unipol opzioni "put" con scadenza a 3 anni sul 4,99% del capitale sociale di BNL e altresì si impegnava a non conferire le azioni BNL in altre offerte pubbliche in quel momento in corso; Unipol comunicava altresì che la sottoscrizione degli accordi parasociali faceva sorgere l'obbligo solidale, in capo a Unipol ed agli altri stipulanti (esclusa Deutsche Bank, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie BNL, impegno che sarà adempiuto esclusivamente da Unipol;

- comunicato falso perché rappresentava come costituiti quel giorno tutti i patti parasociali anzidetti; in secondo luogo perché non dava conto del fatto che anche Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Deutsche Bank erano partecipi del concerto occulto in virtù di patti parasociali conclusi quantomeno il 18 luglio 2005;

- condotta complessivamente istigata, promossa ed eseguitivamente assecondata dal governatore della Banca d'Italia Fazio e dal dirigente del medesimo Istituto Frasca i quali, in violazione dei doveri d'ufficio:

- promuovevano l'idea della costituzione di una cordata italiana che contrastasse l'iniziativa di BBVA e ciò con indicazione specificamente rivolta a Fiorani e da questi coltivata nei contatti con Caltagirone e quindi con Consorte e Sacchetti;

- rilasciavano le autorizzazioni richieste da Unipol a salire prima al 10% e poi al 15%, operando con tempistica sollecitamente favorevole e aderendo ad una motivazione (la tutela della partecipazione BNL VITA) che sapevano fittizia e comunque non decisiva;


- ostacolavano e comunque rendevano meno agevole l'offerta pubblica di scambio promossa da BBVA, alla quale rilasciavano autorizzazione capziosamente vincolata al superamento del 50% del capitale di BNL e, a seguito della doglianza del richiedente, rilasciavano autorizzazione condizionata al superamento del 30% ma - ulteriore condizione idonea ad indurre incertezza nell'offerente e nel mercato - "assicurando stabilità alla gestione e garantendo la fluidità dei processi decisionali".

Condotte, tutte, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL. Fatti di manipolazione del mercato consumati in Milano tra il 22 maggio ed il 18 luglio 2005.

CONSORTE - SACCHETTI - CIMBRI

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 2638 commi 1 e 2 c.c. perché in continuazione con i fatti di cui al capo che precede, quali amministratori delegati i primi due e direttore generale il terzo di Unipol Spa, consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della Consob allorché nella risposta del 23 maggio 2005 alle richieste di chiarimenti formulate da Consob il 18 e 19 maggio 2005, negavano che Unipol stesse puntando ad una opa sul capitale di BNL e dichiarando che gli acquisti di azioni BNL in corso erano esclusivamente finalizzati a "tutelare l'investimento nella BNL VITA SPA". In Roma, il 23 maggio 2005.

CONSORTE



C) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 184 comma 1 lett. b) TUF perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendo in possesso delle informazioni privilegiate di cui al capo che precede in ragione della sua qualità di amministratore delegato di Unipol Spa, comunicava informazioni "price sensitive" relative al tentativo di scalata, all'identità dei partecipanti, alle modalità tecniche e contrattuali, ai supporti finanziari utili e necessari per svolgere l'operazione nonché il raggiungimento della maggioranza assoluta nel corso di conversazioni telefoniche - al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione - con l'onorevole Fassino il 5, il 9 luglio 2005, con il senatore Latorre il 6, il 7, il 14, il 15 ed il 17 luglio 2005.

Fatto accertato in Milano, a seguito del procedimento di richiesta di autorizzazione inoltrato al Parlamento italiano nel corso del 2007.

RESPONSABILI EX 231/2001

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (già COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA)

- a) *responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI**, rispettivamente amministratori delegati i primi due e direttore generale il terzo, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.
In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.*
- b) *responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **CONSORTE**, amministratore delegato, dettagliatamente contestato sub **capo C)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.
A Milano e altrove nel luglio 2005.*
- c) *responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 ter, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. s) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **CONSORTE**, amministratore delegato, dettagliatamente contestato sub **capo B)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed*



efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell' "apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Roma il 23 maggio 2005.

COOP ADRIATICA SOC. COOP. ARL

- d) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **STEFANINI**, presidente, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell' "apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.*
In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.

BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CARIGE)

- e) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **BERNESCHI**, presidente, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell' "apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.*
In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.

BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA

- f) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **ZONIN** e **GRONCHI**, rispettivamente presidente ed amministratore delegato, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell' "apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.*
In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL (BPER)



g) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **LEONI**, amministratore delegato, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.

HOPA S.p.A.

h) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **GNUTTI**, in qualità di presidente ed amministratore delegato, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.

DEUTSCHE BANK AG LONDON

i) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25 sexies, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001 [25 ter, comma 1, lett. r) e comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione precedente alle modifiche intervenute con la legge n. 62/2005, applicabile in relazione ai fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultima], per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti a **DE NICOLAIS** e **GIL ALBERTI**, managing director di Deutsche Bank AG London, dettagliatamente contestati sub **capo A)** della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

In Milano, dal 22 maggio al 18 luglio 2005.

PARTI CIVILI costituite:

- **CONSOB**, in relazione al capo B)
con sede in Roma via G.B. Martini n. 3 e Milano, via Broletto n. 7 in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata dall'avv. Emanuela Di Lazzaro;
- **BBVA**, in relazione al capo A)

- rappresentato da Eduardo Arbizu Lostao, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Giovanni Paolo Accinni in Milano, via Carducci n. 22.
- **BAVA Geremia Marco**, in relazione al capo A)
nato a Torino il 7.9.1957, elett. dom presso lo studio dell'avv. DEL GIUDICE in Torino, via Avigliana n. 50
 - Rappresentato e difeso dall'avv. Matteo DEL GIUDICE del foro di Torino, ivi con studio in via Avigliana n. 50;
- **ZOLA Pierluigi**, in relazione al capo A)
nato a Ozzano Monferrato (AL) il 10.10.1939, elett. dom. presso lo studio dell'avv. DIARRA in Torino, via Monginevro n. 4 (in relazione al capo a),
 - Rappresentato e difeso dall'avv. Ibrahim DIARRA del foro di Torino, ivi con studio in via Monginevro n. 4;

RESPONSABILE CIVILE costituito per **ZONIN**

- **BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA**, con sede in Vicenza via Btg. Framarin nr. 18, rappresentata dal Vice Presidente del CDA - Marino BREGANZE, nato il 25.2.1947 a Vicenza ed ivi residente in Contrà San Pietro nr. 36; non presente, ex Dlgo n. 231/01, LEGALMENTE COSTITUITA, quale responsabile civile per ZONIN,
 - Elett. dom. presso lo studio dell'avv. prof. Carlo Enrico PALIERO, in Milano, via Manin nr. 3;
 - rappresentata e difesa di fiducia dal prof. avv. Carlo Enrico PALIERO del foro di Milano,

Rilevato che all'udienza preliminare è stata pronunciata la seguente ordinanza:

“Il Giudice preliminarmente rileva che gli imputati BERNESCHI Giovanni Alberto, BONSIGNORE Vito, CALTAGIRONE Francesco Gaetano, CIMBRI Carlo, DE NICOLAIS Filippo, GIL-ALBERDI RAFAEL, DE VECCHI Luigi, FAZIO Antonio, GAVIO Marcellino, GNUTTI Emilio, GRAZIOLI Giulio, GRONCHI Divo, LEONI Guido, LONATI Ettore, LONATI Tiberio, MAZZUCHELLI Marco, RICUCCI Stefano, SACCHETTI Ivano, STATUTO Giuseppe, STEFANINI Pierluigi, ZONIN Giovanni Alberto e ZUCHELLI Mario, non sono comparsi all'udienza preliminare pur ritualmente citati a comparire e ne dichiara la CONTUMACIA.”

Evidenziate le seguenti fonti di prova:

- **tutti gli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio in particolare:**
- *Interrogatori degli indagati e dichiarazioni assunte dalle persone informate sui fatti;*
- *Intercettazioni telefoniche;*
- *Informative ed annotazioni della Polizia Giudiziaria in ordine al compimento di attività di indagine (assunzioni di dichiarazioni ed interrogatori, intercettazioni, analisi della documentazione sequestrata ed acquisita, ecc.);*
- *Atti acquisiti con ordini di esibizione e sequestrati nel corso delle perquisizioni alle persone fisiche ed alle persone giuridiche;*
- *Incidenti probatori;*
- *Tutti gli atti assunti e depositati durante l'udienza preliminare;*


 GIUDICE
 Gianolfi

Ritenuto che non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

considerata l'inopportunità di redigere apposita motivazione oltre l'indicazione degli elementi previsti come obbligatori dall'art. 429 c.p.p. onde evitare qualsivoglia influenza del Giudice del dibattimento attesa l'inclusione del presente atto nel fascicolo medesimo;

Visti gli artt. 429 c.p.p. nonché, 132 e 133 disp. att. c.p.p.

DISPONE

il rinvio al giudizio di

1. **BERNESCHI Giovanni Alberto,**
2. **BONSIGNORE Vito,**
3. **CALTAGIRONE Francesco Gaetano,**
4. **CIMBRI Carlo,**
5. **CONSORTE Giovanni,**
6. **COPPOLA Danilo,**
7. **DE NICOLAIS Filippo,**
8. **GIL-ALBERDI RAFAEL,**
9. **FAZIO Antonio,**
10. **FRASCA Francesco Maria,**
11. **GNUTTI Emilio,**
12. **GRAZIOLI Giulio,**
13. **GRONCHI Divo,**
14. **LEONI Guido,**
15. **LONATI Ettore,**
16. **LONATI Tiberio,**
17. **RICUCCI Stefano,**
18. **SACCHETTI Ivano,**
19. **STATUTO Giuseppe,**
20. **STEFANINI Pierluigi,**
21. **ZONIN Giovanni Alberto,**

in ordine ai reati rispettivamente ascritti
nonché di

1. **UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA – (già COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA),**
2. **COOP ADRIATICA SOC. COOP. ARL,**
3. **BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CARIGE),**
4. **BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA,**
5. **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL (BPER),**
6. **HOPA S.p.A.,**
7. **DEUTSCHE BANK AG LONDON,**

in ordine agli illeciti amministrativi rispettivamente ascritti

FISSA per la comparizione degli imputati innanzi al Tribunale Ordinario di Milano



Via Freguglia 1 - in composizione collegiale - sez. 1° penale - terzo piano -
l'udienza del giorno 1 FEBBRAIO 2010 ore 9,30 -

Avverte gli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento prima indicato, almeno sette giorni prima della data dell'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati contumaci e a quelli non presenti alla pronuncia del presente decreto almeno venti giorni prima della data del giudizio.

Si notifichi nello stesso termine anche alla p.o. non presente.

Milano, 18 settembre 2009

Il Giudice dell'Udienza Preliminare
dot. Luigi Varanelli
IL GIUDICE
Dot. Luigi Varanelli



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 18-9-2009

IL CANCELLIERE B3
Teresita Landro

Fr 150-2-09